



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-**

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

R.G. n. 7/2019

IL GIUDICE

in persona della dott.ssa Ambra Alvano,

-rilevato che, con ricorso depositato il 4.10.2019 Oliveri Caterina Anna e Quattrone Giorgio hanno chiesto fissarsi udienza ex art. 12 bis della legge 27.01.2012 n. 3 per l'omologa di "piano del consumatore" redatto con l'ausilio dell' Organismo di Composizione della Crisi nella persona del dott. Antonino Spanò, previa sospensione della procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria, recante R.g. 4/2019;

- considerato che il sopra citato articolo dispone che il giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza per l'omologa del piano solamente "*se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9*" della medesima legge;

-rilevata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della l. 3/2012 in quanto, come attestato dal "Gestore della Crisi" sopra individuato, i ricorrenti: si trovano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 della legge; non sono soggetti a procedure concorsuali di cui alla l.f.; non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni alcuno strumento previsto dalla l. 3/2012; non hanno subito, per cause loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14-bis della predetta legge;

rilevato, quanto all'art. 8 l. 3/2012, che il piano di cui si chiede l'omologazione non prevede apporto di finanza esterna in quanto realizzabile mediante l'utilizzo dei soli redditi dei debitori;

preso atto che, in particolare, il piano, formulato dal nominato professionista e costituente parte integrante del ricorso, in ossequio all'art. 9, comma 2, della succitata legge, è corredato con:



a) l'elenco dei seguenti creditori e l'indicazione delle somme loro spettanti, ovvero:

- Futuro Compass; per € 12.012,87;

- Unicredit; per € 241.072,32 + 5.420,95;

- Banca Ifis; per € 11.980,37 + € 11.882,33 + € 484,46 + € 2.821,84 + € 6.458,44;

- Agenzia delle Entrate – Riscossione; per € 76.034,64 + € 7.217,48 + € 1.583,10 + € 2.844,78;

- Comune di Reggio Calabria; per € 718,20;

Per un totale di € 380.531,78 (situazione debitoria facente capo ad entrambi i coniugi)

b) l'indicazione dei beni di cui i ricorrenti sono proprietari. Più nello specifico i coniugi risultano comproprietari del bene iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, al foglio 18 Particella 224, sub 10, nonché di alcuni beni mobili registrati;

c) l'attestazione della fattibilità del piano da parte dell'O.C.C. e l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti;

d) L'indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;

-considerato, che è stata altresì allegata al piano in esame una relazione particolareggiata dell'O.C.C. che contiene, come richiesto dal comma 3-bis dell'art. 9 l. 3/2012:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di onorare tali obbligazioni;

c) il resoconto della solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;



e) il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

- rilevato, tuttavia, che la documentazione depositata risulta in realtà carente sotto i seguenti profili:

1. non si rinviene nell'allegato indice la visura ipotecaria per soggetti ai fini della prova dei beni immobili intestati (l'unica visura fornita è quella catastale sul bene, ma questa è rilevante ai fini soltanto fiscali e non prova l'eventuale esistenza di altri beni in capo ai ricorrenti);

2. non sono state individuate le spese prededucibili nell'elenco dei crediti (previsto dal medesimo comma 2 dell'art. 9 - l. 3/2012) come *supra* riportato ed in particolare: il compenso per l'O.C.C. ed il compenso per il difensore dei ricorrenti (che dovranno essere preventivamente quantificati al fine di poter essere inseriti nel piano);

3. va, poi, disposta una integrazione del piano mediante una specificazione in termini discorsivi (e schematici) della percentuale di soddisfacimento dei singoli creditori – anche alla luce dei prededucibili richiamati al punto n. 2 - con la qualificazione delle rispettive poste creditorie, in termini di credito privilegiato o chirografario, della durata dell'intero piano e della tempistica per il soddisfo dei singoli creditori.

4. è opportuno un approfondimento dei punti indicati alle lett. A) e B) dell'art. 9, comma III - l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere obbligazioni; esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di onorare tali obbligazioni - al fine di consentire un adeguato vaglio sul requisito della "meritevolezza" dei ricorrenti;

5. non è chiaro, dalla lettura della proposta, se vi sono atti del debitore impugnati dai creditori, secondo quanto prescritto dal comma 3 bis dell'art. 9;

6. occorre la specificazione dei crediti eventualmente rientranti nella categoria di cui all'art. 7, comma 1 III periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'UE) e di quelli impignorabili;



-ritenuto pertanto, a fronte di tali carenze, che non si possa fissare l'udienza di cui all'art. 12-bis l.3/2013;

-considerato che sensi dell'art. 9, comma 3-ter della medesima legge, *“il giudice può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti”*;

rilevato tuttavia che, ai sensi del comma II dell'art. 12 bis, il giudice possa disporre la sospensione delle procedure esecutive eventualmente pendenti, quando nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

che, nella specie, è stata rilevata la pendenza della procedura esecutiva, pendente presso questo Tribunale ed iscritta al n. RG. Es. n. 4/2019 appare senz'altro opportuno disporre la sospensione;

P.Q.M.

concede il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per integrare la documentazione secondo quanto indicato in parte motiva;

sospende la procedura esecutiva immobiliare n. R.G. es. 4/2019 pendente presso questo Tribunale;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Reggio Calabria, 11.10.2019

Il Giudice delegato
dott.ssa Ambra Alvano

